

BEHAVIOR ANALYST CERTIFICATION BOARD

Norme di condotta etica e professionale per Analisti del Comportamento

Traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, BCBA ultima revisione giugno 2019

Le *Norme di condotta etiche e professionali per analisti del comportamento* (“Codice”) dell’albo degli analisti del comportamento (BACB) consolidano, aggiornano e sostituiscono i documenti del BCBA *Professional Disciplinary and Ethical Standards* e le *Guidelines for Responsible Conduct for Behavior Analysts*. Il Codice di condotta include 10 sezioni relative al comportamento etico e professionale degli analisti del comportamento, unitamente a un glossario dei termini. A partire dal 1 gennaio 2016 tutti coloro che fanno domanda e tutti coloro che sono certificati presso il BACB dovranno aderire alle Norme del Codice di Condotta.

Nella versione originale delle *Guidelines for Responsible Conduct for Behavior Analysts*, gli autori hanno riconosciuto i codici etici delle organizzazioni indicate di seguito: *American Anthropological Association, American Educational Research Association, American Psychological Association, American Sociological Association, California Association for Behavior Analysis, Florida Association for Behavior Analysis, National Association of Social Workers, National Association of School Psychologists, and Texas Association for Behavior Analysis*. Desideriamo esprimere un riconoscimento e un ringraziamento a queste organizzazioni professionali che hanno offerto una guida sostanziale e chiari modelli da cui si è potuto evolvere il Codice di Condotta.

Approved by the BACB’s Board of Directors on August 7, 2014.

© 2014 Behavior Analyst Certification Board,® Inc. (BACB®), all rights reserved. Ver. March 18, 2019.

Sommario

1.0 Condotta responsabile dell'analista del comportamento	6
1.01 Affidarsi alle conoscenze scientifiche	6
1.02 Competenza.....	6
1.03 Mantenere le competenze tramite lo sviluppo professionale	6
1.04 Integrità	6
1.05 Relazioni professionali e scientifiche.....	7
1.06 Relazioni multiple e conflitti d'interesse	7
1.07 Relazioni di sfruttamento	8
2.0 Responsabilità dell'analista del comportamento nei confronti dei clienti.....	8
2.01 Accettare i clienti.....	8
2.02 Responsabilità [RBT]	8
2.03 Consulenza.....	8
2.04 Coinvolgimento di terzi nel servizio	9
2.05 Diritti e prerogative dei clienti.....	9
2.06 Garanzie di riservatezza.....	10
2.07 Conservazione dei documenti	10
2.08 Divulgazione	10
2.09 Efficacia del trattamento/intervento	10
2.10 Documentazione professionale e lavori scientifici	11
2.11 Documenti e dati	11
2.12 Contratti, parcelle e accordi finanziari	11
2.13 Accuratezza nella fatturazione	12
2.14 Riferimenti a professionisti e parcelle.....	12
2.15 Interruzione o discontinuità dei servizi	12
3.0 Valutazione del comportamento.....	13

3.01 Valutazione analitico comportamentale	13
3.02 Consulenze mediche.....	13
3.03 Consenso alla valutazione comportamentale	13
3.04 Spiegazione dei risultati della valutazione	13
3.05 Consenso del cliente sulla documentazione	13
4.0 L'analista del comportamento e il programma individuale di modifica del comportamento	13
4.01 Coerenza concettuale.....	14
4.02 Coinvolgimento del cliente nella pianificazione e nel consenso	14
4.03 Programmi individualizzati di modificazione comportamentale.....	14
4.04 Approvazione degli interventi di modificazione comportamentale.....	14
4.05 Descrizione degli obiettivi dei programmi di modificazione del comportamento.....	14
4.06 Descrivere le condizioni necessarie per il successo del programma.....	14
4.07 Condizioni ambientali che interferiscono con l'applicazione del programma	14
4.08 Considerazioni sulle procedure punitive	15
4.09 Procedure meno restrittive	15
4.10 Evitare rinforzi potenzialmente dannosi	15
4.11 Conclusione di programmi di modifica comportamentale e di servizi analitico comportamentali	15
5.0 L'analista del comportamento in qualità di supervisore	15
5.01 competenze di supervisione.....	16
5.02 Volume di supervisione	16
5.03 Delega nella supervisione.....	16
5.04 Progettare insegnamento e supervisione efficaci	16
5.05 Comunicare le condizioni di supervisione	16
5.06 Dare il feedback alle persone in supervisione.....	16
5.07 Valutare gli effetti della supervisione.....	16
6.0 Responsabilità etica dell'analista del comportamento verso la professionalità dell'analista del comportamento.....	17

6.01	Affermare i principi.....	17
6.02	Diffondere l'analisi del comportamento	17
7.0	Responsabilità etica dell'analista del comportamento nei confronti dei colleghi	17
7.01	Promuovere una cultura etica	17
7.02	Violazioni etiche da parte di altri e potenziali danni	17
8.0	Affermazioni pubbliche	18
8.01	Evitare affermazioni false o ingannevoli	18
8.02	Proprietà intellettuale	18
8.03	Affermazioni altrui.....	19
8.04	Presentazioni sui media e servizi basati sui media.....	19
8.05	Testimonianze e pubblicità.....	19
8.06	Sollecitazioni personali di servizi	20
9.0	L'analista del comportamento e la ricerca	20
9.01	Adeguarsi a leggi e regolamenti	20
9.02	Caratteristiche della ricerca responsabile	20
9.03	Consenso informato	21
9.04	Utilizzo di informazioni confidenziali a scopo didattico o educativo.	21
9.05	<i>Debriefing</i>	21
9.06	Borse di studio e revisioni per la pubblicazione.....	21
9.07	Plagio	22
9.08	Riconoscere i contributi.....	22
9.09	Accuratezza ed utilizzo dei dati	22
10.0	Responsabilità etica dell'analista del comportamento nei confronti del BACB.....	22
10.01	Dare informazioni veritiere e accurate al BACB	22
10.02	Rispondere tempestivamente, riportare e aggiornare informazioni per il BACB	22
10.03	Confidenzialità e proprietà intellettuale BACB.....	23
10.04	Onestà degli esami e irregolarità.....	23

COMPLIANCE CODE BACB traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò

10.05 Adesione agli standard del BACB per la supervisione ed i programmi di corso.....	24
10.06 Conoscere questo codice.....	24
10.07 Scoraggiare la rappresentazione ingannevole da parte di individui non certificati.....	24
GLOSSARIO	25
Analista del comportamento.....	25
Servizi di analisi comportamentale	25
Programma di cambiamento del comportamento.....	25
Cliente.....	25
Assessment funzionale	25
Relazioni multiple	26
Affermazioni pubbliche	26
Ricerca	26
Comitato di revisione delle ricerche.....	26
Diritti e prerogative del cliente	26
Analisi del rapporto rischi/benefici	26
Documentazione dei servizi.....	26
Studiante	27
Supervisionato.....	27

1.0 Condotta responsabile dell'analista del comportamento

L'analista del comportamento mantiene gli alti livelli di comportamento propri della professione.

1.01 Affidarsi alle conoscenze scientifiche

L'analista del comportamento si appoggia a conoscenze professionali basate sulla scienza e sull'analisi del comportamento nel formulare giudizi scientifici o professionali, nel fornire servizi, prestazioni professionali o di insegnamento.

1.02 Competenza

- a) Tutti gli analisti del comportamento forniscono servizi e conducono attività di insegnamento e ricerca solo nell'ambito delle proprie competenze, che vengono definite come commisurate alla loro formazione, alle esperienze condotte sotto supervisione ed alla pratica professionale.
- b) Gli analisti del comportamento forniscono servizi, insegnano, o conducono ricerca in nuove aree (ad esempio con nuove popolazioni, tecniche o comportamenti) solo dopo aver intrapreso un adeguato percorso di training, supervisione e/o consulenza da parte di figure competenti in tali aree.

1.03 Mantenere le competenze tramite lo sviluppo professionale

Gli analisti del comportamento mantengono aggiornate le loro competenze e informazioni professionali nelle aree di intervento e sostengono sforzi continuativi per mantenere le abilità leggendo la letteratura pertinente, partecipando a conferenze, simposi e workshop, sostenendo corsi di studi aggiuntivi e/o ottenendo e mantenendo credenziali professionali adeguate.

1.04 Integrità

- a) Gli analisti del comportamento sono sinceri ed onesti ed organizzano l'ambiente in modo da promuovere negli altri comportamenti altrettanto sinceri ed onesti.
- b) Gli analisti del comportamento non favoriscono situazioni che potrebbero indurre gli altri a condotte fraudolente, illegali o poco etiche.
- c) Gli analisti del comportamento rispettano gli obblighi e i doveri professionali e contrattuali lavorando al meglio ed evitando di prendere impegni professionali che non possono mantenere.
- d) Il comportamento dell'analista del comportamento si adegua ai codici morali e legali della comunità sociale e professionale di cui è membro. *(vedi anche 10.02a Rispondere tempestivamente, riportare e aggiornare informazioni per il BACB)*
- e) Se le responsabilità etiche dell'analista del comportamento sono in contrasto con la legge o con le regole dell'associazione a cui appartiene, l'analista del comportamento rende noti i propri obblighi nei confronti delle linee guida e agisce al fine di risolvere, in maniera responsabile secondo i

dettami della legge, tale conflitto. *(vedi anche 10.02a Rispondere tempestivamente, riportare e aggiornare informazioni per il BACB)*

1.05 Relazioni professionali e scientifiche

- a) Gli analisti del comportamento forniscono servizi analitico comportamentali solo nel contesto di un rapporto o ruolo professionale o scientifico definito.
- b) Quando gli analisti del comportamento forniscono servizi analitico comportamentali, usano un linguaggio pienamente comprensibile da parte dei destinatari di tali servizi pur rimanendo concettualmente sistematici nella professione di analista del comportamento. Offrono in anticipo informazioni adeguate sulla natura dei loro servizi e in seguito informazioni appropriate sui risultati e le conclusioni.
- c) Se differenze di età, genere, razza, cultura, etnia, origine nazionale, religione, orientamento sessuale, disabilità, lingua o status socioeconomico influiscono significativamente sul lavoro dell'analista del comportamento nei confronti di particolari individui o gruppi, questi acquisirà tramite formazione, esperienza, consulenza e/o supervisione la competenza necessaria per rendere al meglio i suoi servizi oppure riferirà il suo cliente ad altri professionisti adeguati.
- d) Nelle attività collegate al lavoro, gli analisti del comportamento non discriminano in alcun modo individui o gruppi sulla base di età, genere, razza, etnia, cultura, origine nazionale, religione, orientamento sessuale, disabilità, lingua, status socioeconomico o qualsiasi altra caratteristica indicata dalla legge.
- e) Gli analisti del comportamento non adottano consapevolmente comportamenti che potrebbero infastidire o umiliare le persone con cui interagiscono durante il loro lavoro in relazione all'età, al genere, razza, cultura, etnia, origine nazionale, religione, orientamento sessuale, disabilità, lingua o stato socioeconomico in osservanza di quanto stabilito dalla legge.
- f) Gli analisti del comportamento riconoscono che i loro problemi e conflitti personali possono interferire con la loro efficacia. Gli analisti del comportamento evitano di fornire servizi nel caso in cui le circostanze personali potrebbero compromettere la qualità del loro lavoro.

1.06 Relazioni multiple e conflitti d'interesse

- a) A causa dei possibili effetti dannosi delle relazioni multiple, gli analisti del comportamento evitano le relazioni multiple.
- b) Gli analisti del comportamento devono sempre essere attenti agli effetti potenzialmente pericolosi delle relazioni multiple. Se l'analista del comportamento dovesse accorgersi che si è generata in maniera imprevedibile una relazione multipla, cercherà di risolvere il problema.
- c) Gli analisti del comportamento riconoscono e informano i clienti e i supervisionati dei potenziali effetti negativi delle relazioni multiple
- d) Gli analisti del comportamento non accettano doni né fanno regali ai clienti perché questo costituisce una relazione multipla.

COMPLIANCE CODE BACB traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò

1.07 Relazioni di sfruttamento

- a) Gli analisti del comportamento non si approfittano delle persone nei cui confronti ricoprono un ruolo di supervisore o valutativo, o altre tipologie di autorità come supervisionati, dipendenti, studenti, partecipanti a ricerche e clienti.
- b) Gli analisti del comportamento non intrattengono relazioni sessuali con clienti, studenti o supervisionati poiché tali relazioni facilmente ostacolano l'obiettività di giudizio o diventano strumenti di sfruttamento.
- c) Gli analisti del comportamento evitano qualsiasi relazione sessuale con clienti studenti e supervisionati per almeno due anni a partire dalla data in cui la relazione professionale è ufficialmente conclusa
- d) Gli analisti del comportamento si astengono dal baratto a meno che non sia stato stipulato un contratto in forma scritta da cui risulti che (1) il baratto è stato richiesto dal cliente o dal supervisionato (2) è un'usanza dell'area dove sono forniti i servizi (3) è equo e commisurato alla tipologia dei servizi analitico comportamentali forniti.

2.0 Responsabilità dell'analista del comportamento nei confronti dei clienti

L'analista del comportamento ha la responsabilità di operare nel miglior interesse dei suoi clienti. Il termine cliente è utilizzato in maniera ampia ed applicabile a tutti coloro ai quali l'analista del comportamento offre i suoi servizi, individui (che ricevono il servizio) genitori o tutori di chi riceve il servizio, rappresentanti delle organizzazioni, enti pubblici o privati, aziende o imprese.

2.01 Accettare i clienti

Gli analisti del comportamento accettano come clienti solo quei soggetti individuali o societari le cui necessità di servizi siano commisurate alla formazione, al training, all'esperienza, alle risorse disponibili e alle politiche organizzative dell'analista del comportamento. In assenza di queste condizioni l'analista del comportamento deve operare sotto la supervisione o con la consulenza di un analista del comportamento le cui credenziali permettano di offrire tali servizi.

2.02 Responsabilità [RBT]

L'analista del comportamento è titolare di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate ai servizi comportamentali. Quando ci sono più parti coinvolte e che rientrano nella definizione di cliente, deve essere stabilita una gerarchia di interlocutori che verrà comunicata dal primo instaurarsi della relazione professionale. L'analista del comportamento identifica e comunica chi è il principale beneficiario finale dei servizi in ogni situazione e protegge il suo migliore interesse.

2.03 Consulenza

- a) Gli analisti del comportamento si avvalgono di consulenze o referenti individuati innanzi tutto sulla base del miglior interesse del cliente, previo il dovuto consenso e nel rispetto di altre considerazioni ivi comprese le leggi e gli obblighi contrattuali relativi.

- b) Quando opportuno e professionalmente appropriato, gli analisti del comportamento collaborano con altri professionisti in maniera coerente con i presupposti filosofici fondamentali e i principi analitico comportamentali al fine di assistere i clienti in maniera efficace ed adeguata.

2.04 Coinvolgimento di terzi nel servizio

- a) Quando un analista del comportamento accetta di prestare servizi ad una persona o ad un ente su richiesta di terzi, l'analista del comportamento chiarisce, nelle modalità appropriate e fin dall'inizio, la natura della sua relazione con ciascuna delle parti ed esplicita potenziali conflitti. Tale chiarimento comprende il ruolo dell'analista del comportamento (nella sua qualità di terapeuta, consulente organizzativo o testimone esperto), il probabile uso dei servizi forniti o delle informazioni ricavate, nonché il fatto che ci possano essere dei limiti alla riservatezza.
- b) Se ci sono rischi prevedibili che l'analista del comportamento possa essere chiamato a svolgere ruoli conflittuali derivanti dal coinvolgimento di terzi, l'analista del comportamento chiarisce la natura e l'ambito delle proprie responsabilità, tiene tutte le parti informate sugli sviluppi e risolve la situazione secondo quanto previsto dal presente Codice.
- c) Nel momento in cui provveda servizi a un minore o un individuo che faccia parte di una categoria protetta su richiesta di una parte terza, l'analista del comportamento si assicura che i genitori o i tutori dell'utente finale siano informati della natura e dell'ambito dei servizi che saranno forniti, così come del loro diritto ad accedere a tutta la documentazione e ai dati.
- d) Gli analisti del comportamento mettono la cura del loro cliente al di sopra di tutto il resto e nel caso in cui la parte terza dovesse fare richieste di servizi che siano controindicati secondo l'analista del comportamento, questo è tenuto a risolvere tali conflitti nel miglior interesse del cliente. Nel caso in cui i conflitti non possano essere risolti, i servizi dell'analista del comportamento possono essere interrotti, previo un adeguato piano di transizione.

2.05 Diritti e prerogative dei clienti

- a) I diritti del cliente sono la priorità e l'analista del comportamento sostiene i diritti legali del cliente e le sue specifiche necessità.
- b) Al cliente e al supervisionato deve essere fornita, nel caso in cui ne faccia richiesta, una rappresentazione accurata e aggiornata delle qualifiche dell'analista del comportamento.
- c) La registrazione elettronica delle interviste e delle sessioni di servizi deve essere espressamente autorizzata dal cliente e da tutto il personale coinvolto in tutti gli altri ambienti interessati. Il consenso per usi diversi deve essere ottenuto in maniera specifica e separata.
- d) I clienti devono essere informati dei loro diritti e delle procedure da seguire in caso di reclami relativi alla condotta professionale dell'analista del comportamento, reclami che possono essere sporti presso datori di lavoro, autorità appropriate e il BACB.
- e) L'analista del comportamento adempie a tutte le misure richieste per la verifica della sua posizione penale.

2.06 Garanzie di riservatezza

- a) Gli analisti del comportamento hanno l'obbligo primario di rispettare, prendendo tutte le ragionevoli precauzioni, la riservatezza di coloro con i quali lavorano o hanno rapporti di consulenza, riconoscendo che la riservatezza può essere garantita per legge, da regole istituzionali o da relazioni professionali o scientifiche.
- b) Il tema della riservatezza viene trattato all'inizio del rapporto e in seguito nel caso in cui il presentarsi di nuove circostanze lo renda necessario.
- c) Al fine di ridurre al minimo le intrusioni nella privacy, gli analisti del comportamento utilizzano solo le informazioni pertinenti allo scopo per il quale vengono date sotto forma di comunicazioni scritte, orali, consulenze ecc
- d) Gli analisti del comportamento discutono informazioni confidenziali ricavate da rapporti clinici o di consulenza, da giudizi relativi a clienti, studenti, partecipanti a ricerche, supervisionati e dipendenti solo per scopi scientifici o professionali e solo con persone chiaramente coinvolte in tali problematiche.
- e) Gli analisti del comportamento non possono condividere o creare situazioni che possano facilitare la condivisione di informazioni (scritte, fotografiche o in video) che possano portare a identificare clienti o persone in supervisione nel contesto dei *social media*

2.07 Conservazione dei documenti

- a) Gli analisti del comportamento rispettano le regole della riservatezza nel redigere, conservare, consultare, trasferire ed eliminare i documenti sotto il loro controllo, sia scritti che in forma elettronica o altro.
- b) Gli analisti del comportamento conservano ed eliminano i documenti secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti relativi, dalla politica aziendale e nel rispetto dei requisiti esposti in queste linee guida.

2.08 Divulgazione

Gli analisti del comportamento non divulgano mai informazioni confidenziali senza il consenso dell'interessato, tranne che nei casi in cui sia richiesto dalla legge o consentito per un valido motivo, come (1) fornire servizi professionali necessari al cliente (2) ottenere consulenze professionali adeguate (3) proteggere il cliente o altri da danni o (4) ottenere il pagamento delle proprie competenze, nel qual caso la divulgazione si limiterà al minimo necessario per raggiungere lo scopo. Gli analisti del comportamento sono consapevoli del fatto che gli accordi per la divulgazione dei dati dovrebbero essere stabiliti all'inizio di ogni relazione professionalmente definita e che questo è un processo che resta attivo per tutta la durata della relazione stessa.

2.09 Efficacia del trattamento/intervento

- a) I clienti hanno diritto a trattamenti efficaci (per es. fondati sulla letteratura che riporta la ricerca e adattati alle esigenze di ciascun cliente). L'analista del comportamento ha sempre la responsabilità

COMPLIANCE CODE BACB traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò

di raccomandare le procedure di trattamento più efficaci ed informare il cliente su di esse. I trattamenti efficaci sono convalidati dall'aver portato benefici a breve e lungo termine per i clienti e per la società.

- b) Gli analisti del comportamento hanno la responsabilità di sostenere il cliente nell'ottenimento dell'ammontare di servizi che siano del livello necessario per ottenere gli obiettivi di cambiamento delineati nel programma comportamentale.
- c) Quando si è verificato che sono a disposizione più di un trattamento scientificamente supportato, si possono considerare elementi aggiuntivi nella selezione degli interventi comprese, ma non solo, l'efficienza e il rapporto costo/efficacia, i rischi e gli effetti collaterali degli interventi, la preferenza del cliente, l'esperienza e la preparazione del professionista.
- d) Gli analisti del comportamento esaminano e valutano gli effetti probabili di tutti i trattamenti che potrebbero influenzare il piano di trattamento comportamentale e il loro possibile impatto sul raggiungimento degli obiettivi del programma, nei limiti in cui questo sia possibile.

2.10 Documentazione professionale e lavori scientifici

- a) Gli analisti del comportamento documentano adeguatamente il loro lavoro professionale per facilitare la successiva fornitura di servizi propri o di altri professionisti, per garantire la responsabilità e rispondere agli altri requisiti imposti dalle istituzioni o dalla legge.
- b) Gli analisti del comportamento hanno la responsabilità di creare e mantenere una documentazione che sia coerente con i criteri della migliore pratica professionale e legale sia per livello di dettaglio che per qualità.

2.11 Documenti e dati

- a) Gli analisti del comportamento redigono, conservano, distribuiscono ed eliminano i documenti e i dati relativi alle loro ricerche, attività lavorative ed altro in ottemperanza delle leggi, regolamenti e politiche aziendali in modo da rispettare i requisiti esposti in questo codice e in un modo che garantisca la possibilità di effettuare adeguate transizioni nei servizi in qualsiasi momento.
- b) Gli analisti del comportamento devono conservare la documentazione e i dati per almeno 7 anni o per il tempo diversamente indicato dalla legge.

2.12 Contratti, parcelle e accordi finanziari

- a) Prima dell'implementazione dei servizi, l'analista del comportamento si assicura che sia in atto un contratto firmato in cui siano delineate le responsabilità di tutte le parti coinvolte, l'ambito di intervento analitico comportamentale e l'obbligo dell'analista del comportamento di rispettare il presente codice.
- b) Al più presto possibile, in un rapporto professionale o scientifico, gli analisti del comportamento raggiungono un accordo con i loro clienti, accordo nel quale siano specificati i termini di pagamento e fatturazione.

- c) Le parcelle degli analisti del comportamento sono consone ai dettami di legge e gli analisti del comportamento non emettono parcelle non veritiere. Se si prevedono limiti dovuti alla scarsità di finanziamenti se ne discute il prima possibile con il cliente.
- d) Nel caso in cui le disponibilità di fondi subiscano delle modifiche, le responsabilità finanziarie e i limiti devono essere ridiscussi con il cliente.

2.13 Accuratezza nella fatturazione

Gli analisti del comportamento riportano con precisione la natura dei servizi forniti, le parcelle o fatture, l'identità di chi fornisce i servizi, i risultati relativi e altri dati descrittivi che siano richiesti.

2.14 Riferimenti a professionisti e parcelle

Gli analisti del comportamento non ricevono né offrono danaro, regali, o altri incentivi in occasione di riferimenti professionali. Deve essere la necessità del cliente obiettivamente valutata a determinare a chi riferirlo e questi riferimenti dovrebbero essere diversi tra loro e le necessità cliniche in linea con il repertorio del professionista. Nel caso di riferimenti professionali la natura dei rapporti tra le parti deve essere esplicitata al cliente.

2.15 Interruzione o discontinuità dei servizi

- a) Gli analisti del comportamento agiscono nel miglior interesse del cliente e del supervisionato per evitare l'interruzione o la cessazione dei servizi.
- b) Gli analisti del comportamento si sforzano in maniera ragionevole e tempestiva di facilitare la continuazione dei servizi analitico comportamentali in caso di interruzioni impreviste (malattie, impossibilità, indisponibilità, traslochi, interruzione dei fondi, disastri)
- c) Nell'iniziare un rapporto di lavoro o contrattuale, gli analisti del comportamento prevedono in maniera ordinata e appropriata l'evento della risoluzione delle responsabilità nella cura del cliente. Nel caso in cui il rapporto lavorativo o contrattuale si interrompa, sono le esigenze del cliente a restare di primario interesse.
- d) L'interruzione avviene solo dopo che sono stati fatti sforzi nella direzione di una transizione. Gli analisti del comportamento interrompono una relazione professionale in maniera tempestiva quando il cliente: (1) non ha più bisogno del servizio (2) non beneficia del servizio (3) viene danneggiato dalla continuazione dei servizi (4) quando il cliente chiede l'interruzione del servizio. *(vedi anche 4.11 Conclusione di programmi di modifica comportamentale e di servizi analitico comportamentali)*
- e) L'analista del comportamento non abbandona i clienti e chi ha in supervisione. Prima dell'interruzione, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'analista del comportamento: discute le esigenze del cliente, fornisce i servizi appropriati prima dell'interruzione, suggerisce, se opportuno, fornitori alternativi ed adotta tutte le misure ragionevoli per favorire un tempestivo trasferimento di responsabilità ad un altro fornitore con il consenso del cliente.

3.0 Valutazione del comportamento

Gli analisti che usano tecniche di valutazione comportamentali lo fanno per opportune ragioni alla luce della ricerca attuale.

3.01 Valutazione analitico comportamentale

- a) Gli analisti del comportamento conducono una valutazione prima di dare indicazioni o sviluppare programmi per la modifica del comportamento. La tipologia di valutazione che viene condotta è stabilita sulla base delle necessità del cliente, del suo consenso, dei parametri ambientali e di altre variabili contestuali. Quando gli analisti del comportamento sviluppano un programma di riduzione del comportamento devono prima condurre una valutazione funzionale.
- b) Gli analisti del comportamento sono tenuti a raccogliere dati e disporli su grafici, rispettando le convenzioni analitico comportamentali in modo da permettere che vengano prese decisioni e siano fatte raccomandazioni nell'ambito dello sviluppo del programma di modificazione del comportamento.

3.02 Consulenze mediche

Gli analisti del comportamento raccomandano di rivolgersi ad una consulenza medica se c'è una ragionevole possibilità che il comportamento sia influenzato da condizioni mediche o biologiche.

3.03 Consenso alla valutazione comportamentale

- a) Prima di condurre una valutazione gli analisti del comportamento devono spiegare al cliente le procedure che saranno utilizzate, chi parteciperà e come verranno usate le informazioni raccolte.
- b) L'analista del comportamento deve ottenere il consenso scritto del cliente verso le procedure di valutazione prima di implementarle.

3.04 Spiegazione dei risultati della valutazione

Gli analisti del comportamento spiegano i risultati della valutazione con un linguaggio e tramite una disposizione dei dati su grafici tali che possano ragionevolmente permettere la comprensione da parte del cliente.

3.05 Consenso del cliente sulla documentazione

L'analista del comportamento ottiene il consenso scritto del cliente prima di ricevere da altri o consegnare ad altri per scopi di valutazione la documentazione relativa al cliente.

4.0 L'analista del comportamento e il programma individuale di modifica del comportamento

L'analista del comportamento è responsabile di tutti gli aspetti del programma di modificazione comportamentale dalla sua concettualizzazione all'implementazione e in ultima analisi fino alla conclusione.

4.01 Coerenza concettuale

L'analista del comportamento disegna programmi analitico comportamentali che siano concettualmente coerenti con i principi dell'analisi del comportamento.

4.02 Coinvolgimento del cliente nella pianificazione e nel consenso

L'analista del comportamento coinvolge il cliente nella pianificazione del programma di modificazione comportamentale e nel consenso ad esso.

4.03 Programmi individualizzati di modificazione comportamentale

- a) L'analista del comportamento deve individualizzare il programma di modifica comportamentale per ognuno dei comportamenti, delle variabili ambientali, dei risultati emersi dalle valutazioni e degli obiettivi di ogni cliente.
- b) Gli analisti del comportamento non copiano i programmi di modificazione comportamentale di altri professionisti.

4.04 Approvazione degli interventi di modificazione comportamentale

L'analista del comportamento deve ottenere dal cliente un consenso scritto per l'implementazione del programma di modificazione comportamentale prima di attuarlo o di apportare modifiche sostanziali (cambiamenti negli obiettivi, utilizzo di nuove procedure).

4.05 Descrizione degli obiettivi dei programmi di modificazione del comportamento

Gli analisti del comportamento descrivono per iscritto al cliente gli obiettivi di modifica comportamentale prima di dare inizio all'implementazione del programma. Nei limiti del possibile dovrebbe essere condotta una analisi dei rischi e dei benefici relativamente alle procedure che dovranno essere implementate per raggiungere gli obiettivi. La descrizione degli obiettivi del programma e dei mezzi per raggiungerli è un processo continuativo che accompagna tutta la durata dei rapporti tra il professionista e il cliente.

4.06 Descrivere le condizioni necessarie per il successo del programma

L'analista del comportamento descrive al cliente le condizioni che sono necessarie perché il programma di modificazione comportamentale sia efficace.

4.07 Condizioni ambientali che interferiscono con l'applicazione del programma

- a) Nel caso in cui si verificano condizioni ambientali che interferiscono con l'implementazione del programma l'analista del comportamento provvede a inviare ad una appropriata assistenza professionale (ad esempio valutazioni o interventi terapeutici o consulenze da parte di altri professionisti).
- b) Nel caso in cui le condizioni ambientali pregiudichino l'implementazione del programma, l'analista del comportamento cerca di eliminare i limiti ambientali o di specificare per iscritto gli ostacoli nel farlo.

4.08 Considerazioni sulle procedure punitive

- a) L'analista del comportamento raccomanda il rinforzo piuttosto che la punizione ogni volta che sia possibile.
- b) Se dovessero essere necessarie procedure punitive, l'analista del comportamento include sempre procedure di rinforzo per comportamenti alternativi nel programma di modificazione comportamentale.
- c) Prima di implementare procedure basate sulla punizione l'analista del comportamento si assicura che siano stati fatti tutti i passi necessari per implementare procedure basate sul rinforzo, a meno che la severità del comportamento non sia tale da rendere necessario l'utilizzo immediato di procedure aversive.
- d) L'analista del comportamento si assicura che le procedure aversive siano accompagnate da un incremento nel livello di coordinamento, supervisione e training. L'analista del comportamento deve valutare tempestivamente l'efficacia di procedure aversive e apportare i necessari cambiamenti a un programma di modificazione del comportamento che si riveli inefficace. L'analista del comportamento prevede sempre un programma di interruzione delle procedure aversive quando non siano più necessarie.

4.09 Procedure meno restrittive

L'analista del comportamento esamina e valuta la restrittività delle procedure e raccomanda sempre le procedure meno restrittive che potrebbero essere efficaci.

4.10 Evitare rinforzi potenzialmente dannosi

Gli analisti del comportamento riducono al minimo l'utilizzo di potenziali rinforzi che potrebbero risultare dannosi per la salute e lo sviluppo del cliente o che potrebbero richiedere operazioni motivative eccessive per essere efficaci.

4.11 Conclusione di programmi di modifica comportamentale e di servizi analitico comportamentali

- a) L'analista del comportamento stabilisce criteri comprensibili ed obbiettivi (per es misurabili) per la conclusione del programma e li descrive al cliente (*vedi anche 2.15d Interruzione o discontinuità dei servizi comportamentali*).
- b) L'analista del comportamento mette fine al rapporto con il cliente quando i criteri stabiliti per la conclusione sono stati rispettati come nel caso in cui una serie di obbiettivi di intervento pianificati di comune accordo siano stati raggiunti (*vedi anche 2.15d Interruzione o discontinuità dei servizi comportamentali*).

5.0 L'analista del comportamento in qualità di supervisore

Nel momento in cui ricoprono il ruolo di supervisore gli analisti del comportamento devono assumere la piena responsabilità di tutti gli aspetti di questo incarico. (*vedi anche 1.06 Relazioni multiple e conflitti d'interesse, 1.07 Relazioni di sfruttamento, 2.05 Diritti e prerogative dei clienti, 2.06 Garanzie di riservatezza, 2.15 Interruzione o discontinuità dei servizi, 8.04 Presentazioni sui media e servizi basati sui*

COMPLIANCE CODE BACB traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò

media, 9.02 Caratteristiche della ricerca responsabile, 10.05 Adesione agli standard di supervisione e ai programmi di corso BACB)

5.01 competenze di supervisione

Gli analisti del comportamento offrono supervisione solo nell'ambito delle aree definite dalla loro competenza.

5.02 Volume di supervisione

Gli analisti del comportamento assumono incarichi di supervisione che siano commisurati alla loro possibilità di essere efficaci.

5.03 Delega nella supervisione

- a) Gli analisti del comportamento delegano alle persone che hanno in supervisione solo quegli incarichi che queste persone possano ragionevolmente svolgere con competenza, sicurezza e rispetto delle norme etiche.
- b) Nel caso in cui le persone in supervisione non possiedano ancora le abilità per svolgere tali incarichi con competenza, sicurezza e nel rispetto delle norme etiche, gli analisti del comportamento fanno in modo di offrire le condizioni per l'acquisizione di tali abilità.

5.04 Progettare insegnamento e supervisione efficaci

Gli analisti del comportamento si assicurano che la supervisione e la formazione sia di natura analitico comportamentale, progettata in maniera efficace ed etica, e rispetti i requisiti della certificazione e gli altri obiettivi definiti.

5.05 Comunicare le condizioni di supervisione

Gli analisti del comportamento offrono una chiara descrizione scritta dello scopo, delle necessità e dei criteri di valutazione, delle condizioni e dei termini della supervisione prima del suo inizio.

5.06 Dare il feedback alle persone in supervisione

- a) Gli analisti del comportamento progettano sistemi di rinforzamento e di feedback in modo da migliorare la performance della persona in supervisione
- b) Gli analisti del comportamento forniscono in maniera continuativa un feedback documentato e tempestivo sulla prestazione della persona in supervisione (*vedi anche 10.05 Rispetto degli standard del BACB sulla supervisione e la formazione*).

5.07 Valutare gli effetti della supervisione

Gli analisti del comportamento progettano sistemi per ricevere valutazioni continuative della loro stessa attività di supervisori.

6.0 Responsabilità etica dell'analista del comportamento verso la professionalità dell'analista del comportamento

Gli analisti del comportamento hanno un obbligo nei confronti della scienza del comportamento e della professione dell'analista del comportamento.

6.01 Affermare i principi

- a) Gli analisti del comportamento sostengono e affermano i valori, l'etica e i principi della professione dell'analista del comportamento al di sopra di tutto il resto della loro formazione professionale.
- b) Gli analisti del comportamento sono tenuti a partecipare ad attività e organizzazioni professionali e scientifiche di analisi del comportamento.

6.02 Diffondere l'analisi del comportamento

Gli analisti del comportamento promuovono l'analisi del comportamento e diffondono informazioni pubblicamente per mezzo di presentazioni, discussioni e altri mezzi di comunicazione.

7.0 Responsabilità etica dell'analista del comportamento nei confronti dei colleghi

Gli analisti del comportamento lavorano con colleghi nell'ambito della professione di analista del comportamento e con professionisti di altri campi e devono mantenersi consapevoli di queste aspettative etiche in tutte le situazioni. *(vedi anche 10.0 Responsabilità etica dell'analista del comportamento nei confronti del BACB)*

7.01 Promuovere una cultura etica

Gli analisti del comportamento promuovono una cultura etica nel loro ambiente di lavoro e informano gli altri dell'esistenza di questo codice.

7.02 Violazioni etiche da parte di altri e potenziali danni

- a) Nel caso in cui l'analista del comportamento valuti che possa esserci una violazione legale o etica, per prima cosa si accerta della possibilità che ci sia un rischio, una implicazione legale o una condizione soggetta all'obbligo della segnalazione o la presenza di una normativa legale propria dell'ente, o di un regolamento che riguardi direttamente la violazione.
- b) Nel caso in cui ci sia una violazione dei diritti legali del cliente o si presenti la possibilità di un rischio, gli analisti del comportamento prendono i provvedimenti necessari per proteggere il cliente, provvedimenti che includono ma non si limitano a contattare le autorità relative, seguire le politiche dell'organizzazione, chiedere consulenze ad esperti e tenere una adeguata documentazione da cui emergano i loro sforzi per portare il problema ad una soluzione.
- c) Nel caso in cui sia appropriata una soluzione informale del caso e non debbano per questo essere infrante le norme sulla riservatezza, gli analisti del comportamento tentano di risolvere il problema portandolo all'attenzione dell'individuo e documentando i loro sforzi. Se la soluzione non viene

raggiunta, gli analisti del comportamento riferiscono all'autorità competente (datore di lavoro, supervisori, autorità del caso).

- d) Se il tema rispetta i criteri per la denuncia al BACB, gli analisti del comportamento completano un reclamo formale al BACB (*vedi anche la sezione 10.02 Rispondere, riportare e tenere aggiornate le informazioni per il BACB*)

8.0 Affermazioni pubbliche

Nel presentare affermazioni pubbliche che riguardano la loro professione, i loro servizi professionali, pubblicazioni o prodotti, gli analisti del comportamento si attengono a questo codice. Affermazioni pubbliche comprendono ma non si limitano a pubblicità a pagamento e non, depliant informativi, *directory listings*, curriculum, interviste o commenti che siano presentate nei mezzi di comunicazione, in processi, lezioni e presentazioni pubbliche, social media e in materiali pubblicati.

8.01 Evitare affermazioni false o ingannevoli

- a) Gli analisti del comportamento non fanno affermazioni pubbliche che siano false, ingannevoli, eccessive o fraudolente sia per ciò che affermano, implicano, o suggeriscono sia per ciò che omettono riguardo alla ricerca e pratica professionale propria e degli enti a cui sono affiliati. Gli analisti del comportamento si avvalgono di titoli esclusivamente o primariamente analitico comportamentali come credenziali per il loro lavoro analitico comportamentale.
- b) Gli analisti del comportamento non implementano servizi non analitico comportamentali. Servizi non analitico comportamentali possono essere forniti solo nel contesto di educazione, formazione, accreditamento non analitico comportamentale. Questi servizi devono essere chiaramente distinti dalle pratiche analitico comportamentali e dalla certificazione BACB con la seguente indicazione: "Questi interventi non sono di natura analitico comportamentale e non sono compresi nelle mie credenziali BACB". Questa precisazione (*disclaimer*) deve essere posta accanto a nomi e descrizione di tutti gli interventi non analitico comportamentali.
- c) Gli analisti del comportamento non pubblicizzano servizi non analitico comportamentali come se lo fossero.
- d) Gli analisti del comportamento non rappresentano servizi non analitico comportamentali come se lo fossero nelle loro fatture, conti, o richieste di rimborso.
- e) Gli analisti del comportamento non implementano servizi non analitico comportamentali tramite autorizzazioni per servizi analitico comportamentali.

8.02 Proprietà intellettuale

- a) Gli analisti del comportamento ottengono l'autorizzazione ad utilizzare materiale protetto da copyright come prescritto dalla legge. Questo comprende fornire le citazioni, inclusi i simboli protetti da copyright o materiali che siano di proprietà intellettuale altrui.
- b) Gli analisti del comportamento riconoscono appropriatamente gli autori nel presentare pubblicamente, dare lezioni, condurre workshops o altre presentazioni.

COMPLIANCE CODE BACB traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò

8.03 Affermazioni altrui

- a) Gli analisti del comportamento che assumono terze persone per creare o esporre affermazioni pubbliche che promuovano la loro pratica professionale, i loro prodotti o attività mantengono la responsabilità personale per queste affermazioni.
- b) Gli analisti del comportamento fanno del loro meglio per impedire anche a chi non supervisionano (editori, sponsor, organizzazioni e rappresentanti di stampa e mezzi di comunicazione) di dare rappresentazioni ingannevoli della pratica professionale e della attività scientifica degli analisti del comportamento.
- c) Se vengono a sapere di affermazioni ingannevoli fatte da altri sul loro lavoro, gli analisti del comportamento correggono queste affermazioni.
- d) Un annuncio a pagamento su attività analitico comportamentali deve essere chiaramente identificabile come tale a meno che non sia evidente dal contesto.

8.04 Presentazioni sui media e servizi basati sui media

- a) Gli analisti del comportamento che facciano uso di media elettronici (es. video, formazione a distanza, social media, trasmissione elettronica di informazioni) acquisiscono e mantengono competenze sulle condizioni di sicurezza e sui limiti dei media elettronici per poter aderire e rispettare questo codice.
- b) Gli analisti del comportamento che offrano presentazioni tramite supporti elettronici non forniscono informazioni personali che riguardino i loro clienti, supervisionati, studenti, partecipanti alla ricerca o altri soggetti che beneficino dei loro servizi senza che questi abbiano dato il loro consenso scritto.
- c) Gli analisti del comportamento che offrano presentazioni tramite supporti elettronici mascherano le informazioni confidenziali sui partecipanti ogni volta che sia possibile, in modo da renderli non identificabili individualmente e che la discussione non possa danneggiare partecipanti identificabili.
- d) Quando offrono commenti pubblici, suggerimenti o indicazioni tramite lezioni pubbliche, dimostrazioni, programmi televisivi o radio, mezzi di trasmissione elettronica, articoli o materiali trasmessi via posta, gli analisti del comportamento prendono ragionevoli precauzioni perché 1) le affermazioni siano basate sulla letteratura e la prassi analitico comportamentale appropriata, 2) le affermazioni siano coerenti con questo codice, e 3) i suggerimenti o le affermazioni non costituiscano un accordo di fornitura di servizi con chi li riceve.

8.05 Testimonianze e pubblicità

Gli analisti del comportamento non sollecitano né utilizzano testimonianze di clienti attuali nelle loro pagine web o in alcun altro materiale elettronico o stampato. Testimonianze da parte di clienti passati devono specificare se sono state sollecitate o meno e includere un'accurata dichiarazione della tipologia di relazione tra l'analista del comportamento e l'autore della testimonianza e rispettare tutte le leggi rilevanti sulle affermazioni di chi porta la sua testimonianza.

Nel rispetto delle leggi relative, gli analisti del comportamento possono fare pubblicità evidenziando la tipologia di servizi basati sull'evidenza che forniscono, le qualifiche del loro staff, e i risultati oggettivi che hanno ottenuto e pubblicato.

8.06 Sollecitazioni personali di servizi

Gli analisti del comportamento non sollecitano servizi in maniera diretta o tramite agenti nei confronti di utilizzatori potenziali o attuali di servizi che, date le loro particolari circostanze, sono vulnerabili ed influenzabili. Servizi di gestione comportamentale nelle organizzazioni o di gestione della performance possono essere vendute a enti e società indipendentemente dalla loro potenziale posizione finanziaria.

9.0 L'analista del comportamento e la ricerca

Le ricerche degli analisti del comportamento sono progettate, condotte e riportate in accordo con gli standard riconosciuti di competenza scientifica e ricerca etica.

9.01 Adeguarsi a leggi e regolamenti

Gli analisti del comportamento programmano e conducono la ricerca in accordo con tutte le leggi e i regolamenti applicabili, come anche con gli standard professionali che guidano la conduzione della ricerca. Gli analisti del comportamento rispettano anche le altre leggi e regolamenti collegati all'obbligo di segnalazione.

9.02 Caratteristiche della ricerca responsabile

- a) Gli analisti del comportamento conducono ricerche solo dopo che sono state approvate da un comitato di approvazione indipendente e formale.
- b) Gli analisti del comportamento che conducono ricerca applicata unitamente alla fornitura di servizi clinici ed alla persona devono attenersi sia alle indicazioni per l'intervento sia a quelle per la ricerca. In caso di conflitto tra le esigenze cliniche e di ricerca, l'analista del comportamento mette al primo posto il benessere del cliente.
- c) Gli analisti del comportamento conducono la ricerca in maniera competente e dovutamente attenta alla dignità e al benessere dei partecipanti.
- d) La ricerca degli analisti del comportamento è programmata in maniera tale da ridurre il più possibile il rischio che i risultati siano fuorvianti.
- e) I ricercatori e gli assistenti possono adempiere solo a quei compiti per cui sono stati adeguatamente preparati e istruiti. Gli analisti del comportamento sono responsabili per la condotta etica della ricerca portata avanti dagli assistenti o da altri sotto la loro supervisione.
- f) In caso di situazioni non chiare dal punto di vista etico, gli analisti del comportamento cercano di risolvere la questione consultandosi con comitati di ricerca indipendenti e formali, consulenze tra colleghi e altri strumenti adatti.

- g) Gli analisti del comportamento conducono ricerche indipendenti solo dopo che hanno condotto con successo ricerche sotto supervisione, nel contesto di una relazione definita. (es. tesi di laurea o dottorato, progetti specifici di ricerca)
- h) Gli analisti del comportamento che conducono ricerca fanno tutto il possibile per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi per i loro clienti, supervisionati, partecipanti alla ricerca, studenti e tutti coloro con cui lavorano.
- i) Gli analisti del comportamento minimizzano gli effetti personali, finanziari, sociali e organizzativi che potrebbero portare a un cattivo utilizzo della loro ricerca.
- j) Nel caso in cui vengano a conoscenza di un cattivo uso o di un'interpretazione fuorviante del loro lavoro individuale, gli analisti del comportamento fanno tutto il possibile per correggere il suo cattivo utilizzo o la sua cattiva rappresentazione.
- k) Gli analisti del comportamento evitano i conflitti di interesse nella conduzione della ricerca.
- l) Gli analisti del comportamento minimizzano le interferenze con i partecipanti o con l'ambiente in cui viene condotta la ricerca.

9.03 Consenso informato

Gli analisti del comportamento informano i partecipanti o i loro tutori o amministratori di sostegno sulla natura della ricerca in modo comprensibile, li informano che sono liberi di accettare o rifiutare di partecipare ovvero di ritirarsi in qualsiasi momento e senza nessuna penalità; danno piena informazione sugli elementi significativi che possono influenzare la loro volontà di partecipare e rispondono a qualsiasi domanda che i partecipanti potrebbero avere riguardo alla ricerca.

9.04 Utilizzo di informazioni confidenziali a scopo didattico o educativo.

- a) Gli analisti del comportamento non diffondono informazioni personali identificabili che riguardano i loro clienti individuali e societari, i partecipanti alla ricerca, o chi riceve i loro servizi e che hanno raccolto durante il loro lavoro, a meno che la persona o l'ente interessato non abbia acconsentito per iscritto o non ci sia una diversa autorizzazione legale a farlo.
- b) Gli analisti del comportamento nascondono le informazioni confidenziali che riguardano i partecipanti ogni volta che sia possibile in modo da non renderli identificabili individualmente agli altri e in modo che le discussioni non possano danneggiare partecipanti identificabili.

9.05 Debriefing

Gli analisti del comportamento informano i partecipanti che alla conclusione del coinvolgimento del partecipante nella ricerca ci sarà un momento di *debriefing*.

9.06 Borse di studio e revisioni per la pubblicazione

Gli analisti del comportamento coinvolti in comitati di revisione per borse di studio o per la revisione dei manoscritti evitano di condurre ricerca descritte nelle proposte per i finanziamenti o nei manoscritti che

hanno sottoposto a revisione, fatte salve le sole replicazioni con pieno riconoscimento dei precedenti ricercatori.

9.07 Plagio

- a) Gli analisti del comportamento citano con completezza il lavoro di altri quando appropriato
- b) Gli analisti del comportamento non presentano parti o elementi del lavoro altrui come se fosse loro.

9.08 Riconoscere i contributi

Gli analisti del comportamento riconoscono il contributo altrui alla ricerca includendoli tra gli autori o mettendo una nota a piè di pagina sul loro contributo, il primo autore e gli altri crediti di pubblicazione riflettono in maniera accurata i rispettivi contributi scientifici o professionali coinvolti, senza tener conto del loro stato rispettivo. Anche i contributi minori alla ricerca o alla stesura della pubblicazione vengono adeguatamente riconosciuti riportandoli in note a piè di pagina o in frasi introduttive.

9.09 Accuratezza ed utilizzo dei dati

- a) Gli analisti del comportamento non inventano dati né li falsificano nelle loro pubblicazioni. Se un analista del comportamento identifica un errore in una sua pubblicazione intraprenderà tutte le azioni per correggerlo, ritrattarlo o modificarlo o con altri adeguati strumenti di pubblicazione.
- b) Gli analisti del comportamento non omettono risultati che potrebbero alterare l'interpretazione del loro lavoro
- c) Gli analisti del comportamento non pubblicano come originali dati che sono già stati pubblicati. Questo non impedisce la ripubblicazione di dati con gli appropriati riferimenti.
- d) Gli analisti del comportamento non sottraggono i dati su cui si basano le loro conclusioni anche dopo che sono stati pubblicati dall'esame di altri professionisti competenti che cerchino unicamente di verificare e di sottoporre a una seconda analisi le loro conclusioni, ammesso che la riservatezza dei partecipanti possa essere protetta e nel caso in cui non ci siano impedimenti legali alla loro condivisione.

10.0 Responsabilità etica dell'analista del comportamento nei confronti del BACB

Gli analisti del comportamento devono aderire a questo Codice e a tutte le regole e gli standard del BACB.

10.01 Dare informazioni veritiere e accurate al BACB

- a) Tutte le informazioni contenute nella documentazione e nelle iscrizioni inviate al BACB devono essere veritiere e accurate.
- b) Gli analisti del comportamento si assicurano che informazioni inaccurate inviate al BACB vengano immediatamente corrette

10.02 Rispondere tempestivamente, riportare e aggiornare informazioni per il BACB

Gli analisti del comportamento devono aderire a tutte le scadenze del BACB, incluse ma non limitate al fatto che il BACB deve essere informato entro trenta (30) giorni di qualsiasi elemento sanzionabile come segue:

- a) Una violazione di questo codice, un approfondimento disciplinare, una azione disciplinare o una sanzione, una registrazione di accuse, giudizio, patteggiamento, o accuse da parte di un ente governativo, una organizzazione sanitaria, un ente terzo che si occupa del pagamento o un'istituzione educativa. Nota procedurale: gli analisti del comportamento condannati per attività illecita direttamente collegate alla pratica analitico comportamentali e/o a salute pubblica e sicurezza non potranno registrarsi presso il BACB, né certificarsi, né rinnovare la loro certificazione per un periodo di 3 anni dopo l'ultimo evento che si verifichi tra l'esaurimento dei gradi di giudizio, appello e libertà vigilata o rilascio definitivo dalla reclusione (se vi è stata) (*vedi anche 1.04d Integrità*)
- b) Qualsiasi multa o contravvenzione collegata alla sicurezza o alla salute in cui compaia il nome dell'analista del comportamento.
- c) Condizioni fisiche o mentali che influenzino negativamente la possibilità dell'analista del comportamento di esercitare in maniera competente e
- d) Modifiche nel nome, indirizzo o contatto e mail.

10.03 Confidenzialità e proprietà intellettuale BACB

Gli analisti del comportamento non infrangono i diritti di proprietà intellettuale del BACB, inclusi e non limitati ai seguenti diritti del BACB:

- a) Il logo del BACB, il logo VCS, il logo ACE, i certificati, requisiti e titoli, marchi commerciali, di servizi, di prodotti e di certificazioni di proprietà e possesso del BACB (incluso il confondere marchi simili con l'intenzione di indicare un'affiliazione al BACB, una certificazione o registrazione, o la rappresentazione mendace di una certificazione educativa in ABA come se costituisse una certificazione nazionale)
- b) Il copyright del BACB su lavori originali e da esso derivati, inclusi e non limitati ai copyright del BACB su standard, procedure, linee guida, codici, analisi del compito, resoconti di gruppi di lavoro, indagini
- c) Il copyright del BACB su tutte le domande degli esami prodotte dal BACB, archivi di item, specifiche di esami, moduli e fogli di assegnazione dei punteggi, che sono oggetto di segreto commerciale per il BACB. Agli analisti del comportamento viene espressamente vietato rendere pubblico il contenuto di qualsiasi materiale di esami BACB, in qualunque modo ne siano venuti a conoscenza. Gli analisti del comportamento sono tenuti a riportare immediatamente al BACB qualsiasi infrazione sospetta o nota e qualsiasi accesso non autorizzato ai contenuti dell'esame o qualsiasi altra violazione dei diritti proprietari del BACB. Sono esentati dagli sforzi per una soluzione informale (delineati nella sezione 7.02c) in nome della necessità di riportare immediatamente le infrazioni di questa sezione.

10.04 Onestà degli esami e irregolarità

Gli analisti del comportamento aderiscono a tutte le regole del BACB, incluse le regole e le procedure richieste dai centri BACB dove sostenere test ed esami e dai sorveglianti. Gli analisti del comportamento

devono segnalare immediatamente chi sia sospettato di copiare o qualsiasi altra irregolarità relativa alla esecuzione degli esami del BACB. Le irregolarità relative all'esame includono ma non si limitano ad accesso non autorizzato agli esami BACB, alle risposte, al copiare le risposte o permettere ad altri di copiare, interrompere lo svolgimento di un esame, fornire informazioni, titoli o qualifiche false, fornire e/o ricevere consigli, suggerimenti o accesso al contenuto dell'esame BACB non autorizzati o illegali prima, durante o dopo l'esame. Questo divieto include ma non si limita all'utilizzo o alla partecipazione a qualsiasi sito del tipo "raccolta di domande d'esame" per la preparazione o blog che fornisca accesso non autorizzato alle domande d'esame del BACB. In qualsiasi momento si venga a sapere che chi sostiene o ha sostenuto l'esame ha beneficiato o utilizzato un'organizzazione di deposito di domande, verranno presi provvedimenti immediati per ritirare l'eligibilità, cancellare i punteggi d'esame o in altro modo revocare certificazioni ottenute tramite l'uso di contenuti d'esame acquisiti in maniera non appropriata.

10.05 Adesione agli standard del BACB per la supervisione ed i programmi di corso

Gli analisti del comportamento si assicurano che i corsi (compresi gli eventi di formazione continua), l'esperienza supervisionata, la formazione e le valutazioni RBT, e le supervisioni per i BCaBA siano condotte nel rispetto degli standard del BACB, se queste attività sono progettate per rispettarli. *(vedi anche 5.0 L'analista del comportamento in qualità di supervisore)*

10.06 Conoscere questo codice

Gli analisti del comportamento sono tenuti a conoscere questo codice, altri codici etici applicabili, inclusi ma non limitati alla necessità di una condotta etica per abilitazioni professionali e la loro applicazione al lavoro analitico comportamentale. La mancata conoscenza o mancata comprensione degli standard di condotta non costituisce in se stessa una difesa dalle accuse di condotta non etica.

10.07 Scoraggiare la rappresentazione ingannevole da parte di individui non certificati

Gli analisti del comportamento devono segnalare professionisti non certificati (e se appropriato, non registrati) all'albo nazionale e al BACB se questi professionisti si presentano ingannevolmente come certificati o registrati BACB.

GLOSSARIO

Analista del comportamento

Persona in possesso di credenziali BCBA o BCaBA, o chi ha inviato una richiesta completa di certificazione BCBA o BCaBA.

Servizi di analisi comportamentale

Sono quei servizi basati esplicitamente sui principi e le procedure dell'analisi del comportamento (es. scienza del comportamento) che sono progettati per promuovere cambiamenti del comportamento che abbiano conseguenze socialmente rilevanti. Tali servizi si applicano, ma non si limitano esclusivamente, alla cura, valutazione, formazione, consulenza, gestione e supervisione di altri, insegnamento e attività di formazione permanente.

Programma di cambiamento del comportamento

Il programma di cambiamento del comportamento consiste in un formale documento scritto che descrive nei dettagli tecnologici ogni valutazione e fase di trattamento necessari per raggiungere gli obiettivi che sono stati definiti.

Cliente

Il termine cliente si riferisce a qualsiasi destinatario o beneficiario dei servizi professionali forniti dall'analista del comportamento.

Il termine comprende ma non si limita a:

- a) Diretto destinatario dei servizi;
- b) Il genitore, parente, legale rappresentante o amministratore di sostegno del destinatario dei servizi
- c) Il datore di lavoro, il rappresentante dell'ente o della istituzione committente, o una parte terza e/o
- d) Qualsiasi altro individuo o ente che sia il beneficiario conosciuto dei servizi o che sarebbe normalmente considerato come "cliente" o "rappresentante del cliente".

Ai fini delle definizioni di cui sopra il termine cliente non comprende parti terze quali assicuratori o finanziatori, a meno che l'analista del comportamento non sia assunto direttamente con un contratto stipulato dall'assicuratore o dal finanziatore.

Assessment funzionale

L'assessment funzionale, detto anche valutazione funzionale del comportamento, si riferisce ad una categoria di procedure adottate per valutare formalmente le possibili cause ambientali del comportamento problematico. Tali procedure comprendono valutazioni di informazioni (ottenute per esempio sotto forma di interviste, scale con punteggi etc) l'osservazione diretta nell'ambito dell'ambiente naturale (per es la valutazione ABC) e l'analisi funzionale sperimentale.

Relazioni multiple

In una relazione multipla l'analista del comportamento ha contemporaneamente il ruolo di analista comportamentale e un diverso ruolo non analitico comportamentale nei confronti di un cliente o di un supervisionato o di una persona strettamente legata o associata al cliente.

Affermazioni pubbliche

Le affermazioni pubbliche includono ma non si limitano a: annunci a pagamento e non, *depliant*, materiali stampati, elenchi di *directory*, curriculum o presentazioni personali, interviste o commenti da utilizzare nei media, dichiarazioni in procedimenti legali, lezioni, presentazioni pubbliche e nei social media, materiali pubblicati.

Ricerca

Qualsiasi attività fondata su dati che mira a produrre una conoscenza generalizzabile della disciplina, spesso mediante presentazioni o pubblicazioni può considerarsi attività di ricerca, ma l'uso di un disegno sperimentale non rappresenta di per sé ricerca. La presentazione o pubblicazione di dati già raccolti risulta esclusa dagli elementi della sezione 9.0 (Analisti del comportamento e ricerca) che sono di pertinenza delle attività di ricerca prospettica (vedi es. sezione 9.02a). Sono peraltro pertinenti ad essa tutti i restanti elementi della sezione 9.0 (per es. 9.01 Adeguarsi a leggi e regolamenti e 9.03 Consenso informato in relazione all'utilizzo dei dati del cliente)

Comitato di revisione delle ricerche

Si tratta di un gruppo di professionisti il cui preciso scopo è quello di esaminare le proposte di ricerca al fine di garantire il trattamento etico dei partecipanti umani alla ricerca. Tale ente può essere un ente governativo ufficiale o un'Università (comitati etici o istituzionali) o un comitato all'interno di una agenzia di servizi ovvero una organizzazione indipendente appositamente istituita allo scopo.

Diritti e prerogative del cliente

I diritti e le prerogative del cliente si riferiscono ai diritti umani, legali e codificati in analisi del comportamento, nonché a norme e regole organizzative e amministrative previste a beneficio del cliente.

Analisi del rapporto rischi/benefici

Tale analisi consiste nella valutazione specifica dei rischi potenziali (per es limitazioni, effetti collaterali, costi) e dei benefici (per es risultati del trattamento, efficienza, risparmio) derivanti da un determinato intervento. L'analisi dei rischi-benefici dovrebbe condurre ad una strategia di intervento che privilegi ovviamente un'azione che comporti più benefici che rischi.

Documentazione dei servizi

La documentazione dei servizi effettuati per il cliente comprende, ma non si limita a: piani di cambiamento del comportamento in forma scritta, valutazioni, grafici, dati non elaborati, documentazioni elettroniche, registrazioni dei progressi e relazioni scritte.

Studente

Uno studente è un individuo immatricolato presso un college/ università. Questo codice si applica allo studente durante i suoi studi formali in analisi del comportamento.

Supervisionato

Si tratta di chiunque fornisca servizi analitico-comportamentali soggetti a supervisione da parte di un analista del comportamento nell'ambito di un rapporto definito e concordato.

Copyright © 2014 by the Behavior Analyst Certification Board,® Inc. ("BACB®"). Electronic and/or paper copies of part or all of this work may be made for personal, educational, or policymaking purposes, provided such copies are not made or distributed for profit or commercial advantage. All copies, unless made for regulatory or licensure purposes, must include this notice on the first page. Abstracting with proper credit is permitted, so long as the credit reads "Copyright © 2014 by the Behavior Analyst Certification Board,® Inc. ("BACB®"), all rights reserved." All other uses and/or distributions in any medium require advance written permission of the BACB, available from info@bacb.com.